Codice A1906A

D.D. 6 ottobre 2016, n. 589

ll.rr. 69/78 e 30/99 - Autorizzazione al subingresso parziale con variante nel progetto di recupero ambientale dell'area di cava in localita' C.na Bolla del Comune di Alessandria, presentato dal Consorzio COCIV con sede legale in Via Renata Bianchi, 40 - 16100 GENOVA (GE)

Vista l'istanza ex ll.rr. 69/78 e 30/99 di subingresso parziale con variante nel progetto di recupero ambientale dell' area di cava in località C.na Bolla del Comune di Alessandria, presentata in data 16 maggio 2016 dall'ing. Raffaele Ippoliti in qualità di procuratore del legale rappresentante del Consorzio COCIV, con sede legale in Via Renata Bianchi, 40 16100 GENOVA, e controfirmata dall'arch. Lorenzo Cassano legale rappresentante della Società La Bolla S.r.l. titolare del vigente titolo autorizzativo;

Preso atto che il CIPE:

con deliberazione 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), ai sensi dell'art. 1 della legge n. 443/2001, approvava il 1° programma delle opere strategiche, includendo, nell'ambito del "Corridoio plurimodale tirrenico – Nord Europa" alla voce "Sistemi ferroviari", l'asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione);

con deliberazione n°78/2003 approvava il progetto preliminare, a seguito di parere favorevole della Regione Piemonte, espresso con D.G.R. n°56-9903 del 8/7/2003, ai sensi dell'art. 3, comma 4 ex D.Lgs 190/2002;

con deliberazione n. 80 del 29 marzo 2006 approvava il progetto definitivo con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal MIT, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, a seguito di parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte con D.G.R. n 22-1811 del 19 dicembre 2005, autorizzazione nella quale è compreso l'intervento in oggetto;

con deliberazione n. 84 del 18 novembre 2010 approvava la realizzazione dell'opera in sei lotti costruttivi autorizzando contestualmente il primo lotto.

Preso inoltre atto che:

con determina della Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 18482 del 2 agosto 2013 venivano approvate le opere relative alla fase 1 del lotto $1-1^\circ$ Stralcio di Cantierizzazione;

con determina della Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 24380 del 24 ottobre 2013 veniva approvato il Piano di utilizzo presentato da COCIV riferito alle opere attinenti i primi due lotti;

con determina della Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 21283 del 27 giugno 2014 venivano approvate le opere relative alla fase 1 del lotto 1;

con determina della Direzione Generale delle Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 35438 del 30 ottobre 2014 venivano approvate le opere relative alla fase 1 del lotto 2.

Considerato che:

unitamente al progetto definitivo, il proponente presentava il Piano di gestione dei materiali di scavo ex l.r. 30/1999, il quale prevedeva per le opere pubbliche inserite in accordi Stato-Regione, la predisposizione di un Piano di reperimento dei materiali litoidi necessari per l'esecuzione di tali opere; tale piano così concepito, autorizzato dal CIPE con delibera n. 80/2006, è risultato non più attuabile integralmente in quanto, considerato il periodo intercorso (che va dal 2006 alla data di nuova presentazione), erano mutate le condizioni territoriali e amministrative di alcuni dei siti di allocazione allora individuati dal progetto;

nel rispetto di quanto previsto dalla 1.r. 30/1999, il Consorzio COCIV S.p.A. (General Contractor) trasmetteva, nell'ottobre 2012, alla Regione Piemonte gli elaborati relativi all' Aggiornamento del Piano di reperimento dei materiali litoidi comprensivo del Piano del Traffico;

con D.G.R. n 1-6863 dell'11 dicembre 2013 la Regione Piemonte approvava l'aggiornamento del Piano di reperimento dei materiali litoidi e il relativo Piano del traffico per la realizzazione dei lotti 1 e 2 e forniva indicazioni da recepirsi nel successivo Aggiornamento del Piano per i lotti 3, 4 e 5;

successivamente, con nota del 12 settembre 2014 prot. PPM/AP/AGO/RI/pm/04811/14, il Consorzio COCIV presentava un aggiornamento del Piano del Traffico, relativamente al Piano di reperimento dei materiali litoidi dei lotti 1 e 2, per gli adempimenti di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 e dell'avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. e della l.r. 7/2005. Il Piano, tra i vari siti individuati, contemplava anche quello in località Cascina Bolla del Comune di Alessandria ed è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 9-1513 dell'8 giugno 2015;

vista la Deliberazione della Giunta Provinciale di Alessandria n. 76 del 21 febbraio 2007, nella quale è avvenuto il pronunciamento di compatibilità ambientale ex art. 12 l.r. 40/98 per l'intervento di coltivazione mineraria e relativo recupero e riuso della cava in oggetto, anche per l'ipotesi di realizzazione del progetto COCIV già approvato dal CIPE;

vista la determina del Comune di Alessandria n. 788 del 21/03/2008 che autorizzava ai sensi della l.r. 69/78 la cava sino al 21/03/2016;

vista la determina del Comune di Alessandria n.1348 del 30/06/2016 che autorizzava ai sensi dell' art 10 della 1.r. 69/78 la proroga dell'autorizzazione vigente sino al 30/06/2020;

vista la nota della Direzione Competitività del Sistema regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere prot. n. 8961/A1906A del 23 maggio 2016, con la quale si richiedeva alla Direzione Ambiente se la modifica doveva essere soggetta a procedura di VIA ex 1.r. 40/98;

vista la nota della Direzione Ambiente pervenuta in data 27 giugno 2016 prot. n. 10822, con la quale si evidenziava che, trattasi di istanza di sub-ingresso parziale con modifica legata all'interessamento di una sola parte delle aree attualmente autorizzate e delle aree indicate nel progetto a suo tempo autorizzato con deliberazione CIPE n. 80/2006, non sussistono i presupposti per sottoporre il progetto presentato alla fase di verifica della procedura di VIA ex art. 10 della l.r. 40/1998.

considerato che l'approvazione del progetto, garantisce il rispetto delle prescrizioni dettate nella deliberazione della Giunta Regionale, D.G.R. n. 9 -1513 dell'8 giugno 2015 di approvazione del Piano di reperimento dei materiali litoidi dei lotti 1 e 2, per gli adempimenti di cui alla legge regionale 3 dicembre 1999, n 30;

considerato inoltre che Il progetto stesso:

- ottempera alla deliberazione CIPE n. 80/2006;
- permette di mantenere il livello occupazionale anche nell'indotto;
- assicura la gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;
- garantisce la restituzione alla originaria natura del sito a valenza naturalistica;

ritenuto pertanto che, da quanto sopra esposto, l'approvazione del progetto presentato, oltre che ad avvenire a seguito dell'espressione del positivo giudizio di compatibilità ambientale di competenza provinciale, avviene anche a seguito della valutazione positiva dei criteri previsti, dall'art 36 legge regionale 11 marzo 2015, n. 3, per il rilascio dell'autorizzazione ex ll.rr. 69/78 e 30/99 di subingresso parziale con variante riduttiva e non sostanziale nel progetto di recupero ambientale dell' area di cava in località C.na Bolla del Comune di Alessandria;

valutato che il proponente ha presentato idonei atti di disponibilità dei terreni oggetto dell'istanza in base ai quali, ai sensi dell'art. 5 sub f della l.r. 69/1978;

vista la determina del Comune di Alessandria n. 1348 del 30/06/2016 con scadenza al 30/06/2020, che prevede una fideiussione per i lavori di recupero ambientale dell'importo di 1.014.808,65 €; Tutto ciò premesso:

vista la legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 "Coltivazione di cave e torbiere";

visto il D. lgs. 31 marzo 1998, n. 112: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali" e s.m.i.;

vista la legge regionale 3 dicembre 1999, n. 30 "Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni";

vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

visto il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

visto il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117 che, in attuazione della direttiva 2006/21/CE, norma la gestione dei rifiuti che derivano dall'attività estrattiva, e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

visto il D.M. 6 ottobre 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo;

visto il d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

vista la legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione";

visto il Documento Programmazione Attività Estrattive (DPAE) I° stralcio, approvato con DGR n. 27 - 1247 del 6 novembre 2000;

visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza del COCIV;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

IL DIRIGENTE

visto il d.lgs. n. 165/2001;

determina

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

- 1. Il Consorzio COCIV con sede legale in Via Renata Bianchi, 40 16100 Genova (GE), è autorizzato ai sensi delle 1.1.r.r. 22 novembre 1978 n. 69 e 3 dicembre 1999, n. 30, al subingresso parziale con variante riduttiva non sostanziale, nel progetto di recupero ambientale dell' area di cava in località C.na Bolla del Comune di Alessandria, con conferimento e deposito definitivo di materiali provenienti dalle terre e rocce da scavo prodotte per la realizzazione del collegamento ferroviario AV/AC Milano-Genova "Terzo valico dei Giovi" tratta piemontese;
- 2. la scadenza dell'autorizzazione per il subingresso parziale con variante nel progetto di recupero ambientale dell'area di cava ex 1.1.r.r. 69/79 e 30/99, è fissata al 30 giugno 2020 (scadenza dell'autorizzazione vigente);
- 3. la nuova fidejussione in capo al COCIV, richiesta in relazione al presente atto e da presentare prima dell'inizio lavori è determinata di importo pari a € 2.614.000,00 (duemilioniseicentoquattordicimila/00);
- 4. è facoltà della Società esercente richiedere la liberazione di quota parte dell'importo della fidejussione, di cui al punto 3 in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale;
- 5. i lavori per il subingresso parziale con variante nel progetto di recupero ambientale dell' area di cava ed il recupero ambientale devono essere attuati nell'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nell' allegato A alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante, nonché di quelle contenute nella D.G.R. Regionale n. 9-1513 dell' 8 giugno 2015, che in adempimento ai dettami della l.r. 30/99 ha approvato Piano di reperimento dei materiali litoidi dei lotti 1 e 2, presentato dal Consorzio COCIV;
- 6. l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione e nei suoi allegati costituisce motivo per l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978;
- 7. la presente determinazione sarà inviata al Comune e alla Provincia di Alessandria;
- 8. sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali;
- 9. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a:
- a) dare corso ai lavori di recupero ambientale secondo le prescrizioni previste dalla deliberazione CIPE n. 80/2006 nonché nell' allegato A alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante;
- b) fornire ai Funzionari del Settore polizia mineraria, cave e miniere tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
- c) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori nonché della tutela dei pubblici interessi;
- 10. Il Consorzio COCIV con scadenza semestrale a far data dall'inizio lavori deve predisporre e trasmettere oltre quanto prescritto nell'Allegato A, che ne costituisce parte integrante:
- a) una relazione, con allegati grafici e fotografici, contenente la descrizione dei lavori di riempimento-recupero effettuati e di quelli previsti per i successivi 6 mesi;
- b) quadri di raffronto relativi ai quantitativi dei materiali riportati e previsti per i successivi 6 mesi; Le suddette prescrizioni si applicano esclusivamente per i mappali indicati nell'allegato A alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, così come riportati nel progetto presentato.

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni dalla data di comunicazione e piena conoscenza dell'atto amministrativo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1), lett. a) e dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Il Responsabile del Settore dott. Stefano Bellezza

Visto Il Direttore Regionale dott.sa Giuliana Fenu

Allegato



Allegato A DISCIPLINARE TECNICO

Subingresso parziale con variante nel recupero ambientale dell'ex area di cava in località C.na Bolla del Comune di Alessandria. POS. M1899A

Esaminata la domanda presentata dal legale rappresentante del Consorzio COCIV in data 16 maggio 2016 ai sensi delle II.rr. 69/1978, e 30/1999 e la relativa documentazione allegata, unitamente al parere favorevole, si richiama l'applicazione delle seguenti prescrizioni:

- 1. Ai fini del subingresso e del recupero ambientale dell' area di cava:
 - 1.1 il materiale da utilizzarsi per il riempimento del vuoto di cava deve provenire esclusivamente dai lavori per la realizzazione della tratta piemontese A.V./A.C. Terzo Valico dei Giovi ed in particolare il ritombamento ed il recupero delle aree dovrà essere realizzato in ottemperanza al corrispondente Piano di Utilizzo (PUT) approvato;
 - 1.2 la viabilità di accesso all'area deve essere adeguata, il flusso veicolare dei mezzi di trasporto non potrà utilizzare il tragitto che prevede l'attraversamento dell'abitato di Spinetta Marengo, ma dovrà essere utilizzata la ex SS 10 fino all'intersezione con la strada comunale della Stortigliona prevedendo l'adeguamento di quest'ultima per il transito di mezzi pesanti in entrambi i sensi di marcia conformemente a quanto sarà autorizzato dall'ufficio comunale competente;
 - 1.3 l'accesso e l'uscita dall'area di cava devono essere presidiate al fine di registrare i dati relativi all'identificazione e agli orari dei singoli mezzi di trasporto (telecamere). COCIV è tenuto a mettere in atto opportuni controlli a campione per accertare la provenienza e l'idoneità del materiale:
 - 1.4 tutti i mezzi d'opera devono essere dotati di appositi cartelli ove risulti ben evidenziata la Ditta di trasporto e i siti di prelievo dei materiali di riempimento; i suddetti cartelli devono essere apposti all'esterno della cabina di guida, su entrambi i lati, e di dimensioni tali da consentire un'agevole identificazione dei mezzi;
 - 1.5 i mezzi dovranno avere sempre, sia a pieno carico sia vuoti, i cassoni opportunamente coperti con teli per ridurre le emissioni di polveri durante il percorso;
 - 1.6 i lavori di rimodellamento e recupero morfologico della cava potranno avere inizio solo previa attuazione e realizzazione di quanto di seguito riportato:
 - il sito sia dotato di idonea segnaletica e l'area di cava venga perimetrata con idonea rete metallica d'altezza non inferiore a 2m;
 - potrà essere impiegato quale materiale di riempimento solo quello che rispetti i dettami del P.U.T. approvato dal Ministero competente ai sensi del D.M. n. 161 del 10 agosto 2012;
 - 1.7 la scadenza dell'autorizzazione per la messa in sicurezza idraulica e recupero ambientale dell'ex area di cava ex l.l.r.r. 69/79 e 30/99, è fissata al 30/06/2020;
 - 1.8 siano messe in atto, per quanto attuabili, le prescrizioni contenute nella Deliberazione della Giunta Provinciale di Alessandria n. 76 del 21 febbraio 2007, nella quale è avvenuto il pronunciamento di compatibilità ambientale ex art. 12 l.r. 40/98 e nelle Determinazioni del Comune di Alessandria n. 788 del 21/03/2008 e n. 1348 del 30/6/2016.
- 2 L'imprenditore, almeno otto giorni prima dell'inizio dei lavori, è tenuto a presentare denuncia di esercizio al Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava ai sensi degli articoli 24 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 del D. Igs 25 novembre 1996, n. 624. In allegato alla su indicata denuncia di esercizio il datore di lavoro deve inviare al Settore regionale sopraindicato il "Documento di Sicurezza e salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D. Igs 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori



autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs. 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. Coordinato", da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio.

- 3. Qualora il titolare intenda avvalersi per i lavori di realizzazione del progetto di altra impresa esecutrice, la stessa è tenuta a comunicarne il nominativo all'Amministrazione Regionale ai sensi del comma 8 art. 2 L.R. 30/1999.
- 4. Con frequenza mensile a decorrere dalla data di autorizzazione la società deve rilevare il livello freatico nei 3 (tre) piezometri indicati nell'allegato 5. Piano di monitoraggio progr. 004 rev. A datato 6.11.2015. I risultati delle misurazioni devono essere espressi in quota assoluta e inviati trimestralmente al Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte ed all'Arpa. In caso di eccezionali eventi piovosi e a discrezione delle Amministrazioni le rilevazioni possono avere frequenza più ravvicinata.
- 5. Il monitoraggio delle acque sotterranee deve essere condotto in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale 22 febbraio 2016, n. 23-2943.
- 6. Il COCIV in merito al sito Cascina Bolla del Comune di Alessandria, è tenuto ad adempiere alle prescrizioni contenute nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo del "Terzo Valico" delibera CIPE 80/2006 e nelle deliberazioni di approvazione del Piano di reperimento dei materiali litoidi deliberazioni di Giunta Regionale D.G.R. n. 1-6863 dell'11 novembre2013 e D.G.R. n 9-1531 dell'8 giugno 2015. Inoltre è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui all'approvazione del corrispondente Piano di Utilizzo (PUT) approvato con Determina Direttoriale MATTM n. prot. DVADEC-2015-0000325 del 16/09/15 il quale prescrive che, i materiali da conferire nel sito di C.na Bolla dovranno pervenire dai siti di produzione:
 - COP 5 Libarna;
 - COP 7 Novi Ligure;
 - COP 8 Interconnessione;
 - COP 20 Moriassi-Radimero.
- 7. Per quanto riguarda il vincolo di cui al d. Igs 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" il COCIV è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione paesaggistica N. 2 del 24.08.2016 rilasciata dal direttore della Direzione Politiche Economiche, Abitative e Protezione Civile della Città di Alessandria visto il parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Piemonte prot. 972 del 4.08.2016.
- 8. Ai fini della realizzazione del progetto determina le seguenti prescrizioni tecniche:
 - 10.1 l'esecuzione dei lavori di recupero ambientale dell'area di cava è autorizzata nei seguenti mappali richiesti dalla società istante:
 Foglio n. 212 p.p.c.c. 83p;
 - Foglio n. 217 p.p.c.c. 116p-118p e 123p;
 - 10.2 l'evoluzione dei lavori deve seguire le fasi di abbancamento dei materiali di riporto come previsto e descritto al capitolo C.2 della Relazione Tecnica di aggiornamento n. progr. 001 rev. A datata 06/11/2015;
 - 10.3 nell'ottica di una corretta e cautelativa gestione della tematica amianto, vista la Determina Direttoriale DVADEC-2015-0000325 del 16/09/15, il Proponente dovrà predisporre:
 - un Piano di Monitoraggio Ambientale per il parametro amianto, che dovrà essere concordato e condiviso con Regione Piemonte Settore Polizia mineraria, cave e miniere, l'ARPA Piemonte ed ASL;
 - l'effettuazione di un monitoraggio ambientale dell'amianto aerodisperso presso il sito di deposito e le aree limitrofe con criteri generali analoghi a quanto previsto nel Protocollo Amianto per i cantieri di scavo delle gallerie. Il Cociv dovrà prevedere un monitoraggio con frequenza giornaliera nelle fasi in cui si utilizzino o si interferisca con i materiali con amianto e con frequenza minore nelle altre fasi. Le modalità e le caratteristiche del monitoraggio dovranno essere contenute



- nel Piano di Monitoraggio suddetto da trasmettere al Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte, Arpa Piemonte e ASL competente per territorio per le considerazioni del caso;
- l'effettuazione di un monitoraggio delle acque sotterranee inerente l'amianto con frequenza semestrale.
 - Tale procedura deve contenere le necessarie misure atte a garantire che l'amianto non causi inquinamento dell'aria e delle acque superficiali e sotterranee;
- 10.4 i lavori di riempimento conseguenti devono procedere secondo i lotti e le tempistiche di progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
- 10.5 il materiale da utilizzare per il ritombamento dovrà rispettare i limiti della tabella 1 colonna A dell'Allegato V alla Parte IV Titolo V del d.lgs. 152/2006, come considerato e valutato nel parere 1859 del 1 settembre 2015 della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto Ambientale - VIA e VAS acquisito come parte integrante nella determinazione della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 325 del 16 settembre 2015 e provenire esclusivamente dai lavori di realizzazione della tratta piemontese A.V./A.C. Terzo Valico dei Giovi. Inoltre possono essere impiegati quei materiali le cui concentrazioni soglia di contaminazione non superino quelli riconosciuti quali caratteristici dell'ambito territoriale con fondo naturale di cui all'art. 1, c. 1, lett. i del citato D.M. 161/12 per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. Tali materiali non dovranno comunque costituire fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee. Copia della documentazione inerente la tracciabilità dei materiali deve essere tenuta in cava a disposizione degli uffici competenti, informatizzata e resa disponibile da remoto;
- 10.6 è vietato riportare materiali con agenti schiumogeni nel materiale da conferire in presenza di falda acquifera e comunque l'eventuale conferimento di tali materiali è assoggettato ai dettami di cui al d. Igs 117/08;
- 10.7 deve essere previsto un monitoraggio sia della qualità dell'aria sia del rumore ambientale nelle fasi ante operam ed in corso d'opera, con modalità e tempistiche da definirsi con il Settore regionale Polizia mineraria, cave e miniere e con Arpa Piemonte:
- 10.8 devono essere mantenuti, in numero non inferiore a 5 (cinque), i capisaldi quotati e cartografati nella tavola 1.2 Planimetria di stato attuale progr. 001 rev. A datata 06/11/2015:
- 10.9 l'intervento deve avvenire per il resto come da progetto presentato e secondo le prescrizioni contenute nel presente documento;
- 10.10 in fase di esecuzione devono essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area d'intervento devono essere costantemente umidificate garantendo un grado di umidità tale da abbattere possibile polverosità in cantiere e nell'ambiente esterno oltre i limiti consentiti;
- 10.11 deve essere assicurata, in corrispondenza della viabilità pubblica, la pulizia del tratto finale della strada di accesso all'area.
- 11. Ai fini del recupero ambientale la società è tenuta alle seguenti prescrizioni:
- 11.1 prevedere nell'area attualmente destinata a lago e per la quale è richiesto il subingresso, la completa colmatura della cavità generata dalla precedente attività estrattiva, fino alle quote del piano campagna, conformemente a quanto indicato nella tavola n. progr. 003 rev. B datata 15/06/2005 al fine di conseguire una morfologia complessiva a valenza naturalistica e coerente con l'intorno in ottemperanza alle prescrizioni dettate nell'atto autorizzativo CIPE;



- 11.2 vengano messe a dimora specie arboreo arbustive con caratteristiche del bosco planiziale;
- 11.3 distintamente alle opere di rimboschimento conservativo, al fine di garantire la qualità paesaggistica del luogo, le superfici adibite a bosco devono essere impiantate nel rispetto della definizione di cui all'art. 3 l.r. 4/09;
- 11.4 le specie arboree ed arbustive, i miscugli erbacei, i sesti d'impianto e le tecniche di realizzazione devono essere conformi al progetto di aggiornamento n. progr. 001 rev. A datata 06/11/2015;
- 11.1 dovrà essere comunicata al Settore Tecnico Regionale Alessandra e Asti ed al Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, la dichiarazione del Titolare dell'autorizzazione attestante l'esecuzione, conformemente al progetto approvato, che gli interventi di recupero ambientale e forestale sono stati eseguiti;
- 11.2 per quanto riguarda gli imboschimenti per il triennio successivo agli impianti dovrà essere trasmessa dichiarazione del titolare dell'autorizzazione attestante la regolare esecuzione delle cure colturali in attuazione del piano di coltura e conservazione presentato;
- 11.3 entro il mese di novembre di ogni anno dovrà essere inviata al Settore Tecnico Regionale Alessandra e Asti e al Settore Polizia Mineraria, cave e miniere una relazione sull'andamento dei lavori di recupero ambientale e compensazione forestale eseguiti e da eseguirsi;
- 11.4 al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;
- 11.5 deve essere rispettato il piano di coltura previsto in progetto, successivo all'impianto forestale, con durata triennale;
- 11.6 i lavori di recupero devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di cava;
- 11.7 entro il 30 novembre di ogni anno, al fine di promuovere forme e momenti di verifica degli interventi di qualificazione ambientale, il proponente è tenuto ad inviare al Settore Regionale Polizia Mineraria, Cave e Miniere, al Settore Tecnico Regionale Alessandra e Asti, alla Provincia di Alessandria direzione Ambiente ed al Comune di Alessandria il consultivo delle opere di recupero morfologico ed ambientale eseguite e le previsioni per l'anno successivo;
- 11.8 nel caso in cui sia necessario provvedere al risarcimento delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo-arbustive ricostituite, la scelta delle specie da utilizzare dovrà essere effettuata prioritariamente tra le specie che in fase di primo impianto hanno mostrato le maggiori percentuali di attecchimento;
- 11.9 qualora sia accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Regionale darà corso immediatamente alle procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della fideiussione presentata ai sensi dell'art. 7 l.r. 69/1978;
- 11.10 entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti i residui lavori di recupero ambientale di cui ai punti precedenti;
- 11.11 al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti, devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per 3 (tre) anni dalla scadenza dell'autorizzazione.
- 11 Il monitoraggio e i dati dell'avanzamento dei lavori sotto il profilo ambientale devono essere condotti in conformità a quanto previsto dai protocolli dell'Osservatorio Ambientale per i



- lavori di realizzazione della linea ferroviaria A.V./A.C. Terzo Valico dei Giovi, e i risultati devono essere inviati al Settore Polizia mineraria, cave e miniere della Regione Piemonte, ad ARPA Piemonte ed anche allo stesso Osservatorio.
- 12 In esecuzione del disposto dell'art. 7 co. III I.r. 69/1978, si ritiene che l'importo totale della fidejussione o garanzia bancaria/assicurativa è fissato in Euro 2.614.000,00 (duemilioniseicentoquattordicimila/00); La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate al punto b2 delle prescrizioni generali. E' comunque salvaguardata la facoltà del soggetto che sarà autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.



PRESCRIZIONI GENERALI

- a) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:
 - il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie d'uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. 128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area d'intervento con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 46 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
 - 2) siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. 69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;
 - 3) in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del D.lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.
- b) In merito al disposto di cui al co. III art. 7 L.R. 69/1978:
 - nei casi esplicitamente e singolarmente richiamati nel verbale si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data di due anni posteriori alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione regionale Settore Polizia mineraria, cave e torbiere, la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
 - 2) negli altri casi ugualmente richiamati nei singoli pareri si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di tre anni posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione regionale Settore Polizia mineraria, cave e torbiere la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.
 - 3) La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
 - estinzione solo a seguito d'assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (l'amministrazione regionale) che in ogni caso non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
 - esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
 - obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

Si fa presente che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978, costituisce atto d'avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere ad inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.